



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che il sistema delle università statali, a decorrere dall'anno 2018, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria;

VISTO in particolare l'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 49 del 2012, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, il quale prevede al comma 6 che tali disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente validità triennale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei;

VISTO l'articolo 18 comma 4 bis della legge 31 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022, contenente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e in particolare l'articolo 14 "Disposizioni in materia di università e ricerca" che ha apportato modifiche all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 maggio 2018 (prot. n. 353), con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 giugno 2021 (prot. n. 738), con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 19, comma 1 lettera d-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 "Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il



Al Ministro dell'università e della ricerca

rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023” e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) che recita quanto segue: “Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2021-2023, si prevede che:

a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

- l'articolo 3, comma 2: “Le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste.”;

CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1, dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato d.P.C.M. 24 giugno 2021;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2021, concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, è pari a euro 113.728;

VISTA la necessità di definire per l'anno 2022 i criteri e il conseguente contingente delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2021, concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, risulta che l'Università degli studi di Napoli Federico II ha sostenuto con proprio personale i costi per la Scuola superiore meridionale tenuto conto del finanziamento ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e che detti costi vanno considerati nell'ambito dei criteri per l'attribuzione del contingente assunzionale 2022 da imputare alla Scuola superiore meridionale portandoli in detrazione dall'Università degli studi di Napoli Federico II;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2022.

2. La rispettiva attribuzione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 2, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparati è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.

4. Ai sensi del d.P.C.M. 24 giugno 2021, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, i cui parametri e le modalità di attuazione sono stati definiti dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 25 giugno 2021, n. 738 come stabilito dall'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste.

Articolo 2

(Assegnazione quota Punti Organico 2022 a ciascuna Istituzione Universitaria)

1. Ad ogni istituzione universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2022 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2021:

- a. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un



Il Ministro dell'università e della ricerca

contingente assunzionale non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2021 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;

b. alle restanti Università:

I. è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2021 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;

II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2021 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2021.

Articolo 3

(Utilizzo delle risorse assegnate)

1. I Punti Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, sono utilizzabili rispettivamente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022.
2. Per le Università di cui all'art. 2, lettera b, le assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 continuano a non essere sottoposte a limitazioni da turn over e pertanto non incidono sui Punti Organico assegnati.
3. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 49 del 2012, e dal provvedimento di attuazione, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge n. 240 del 2010.
4. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità da quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 3, comma 7, del d.P.C.M. del 24 giugno 2021.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Il Ministro
prof.ssa Maria Cristina Messa